



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 333 del 4 AGO. 2016

OGGETTO: Determinazione del monte ore complessivo dei permessi sindacali per l'anno 2016 e ripartizione delle ore spettanti alla RSU e alle OOS rappresentative – area comparto

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT. FRANCESCO LAURELLI

**SU PROPOSTA DEL
DIRIGENTE RESPONSABILE S.S. GESTIONE GIURIDICA**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 04.08.2016 l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, la cui spesa rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento
Responsabile S.S. Gestione Giuridica
dott.ssa Sandra Di Simone

IL DIRETTORE SC GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE

ha registrato contabilmente

la spesa di €....., prevista nella presente proposta, rientra nel Conto Economico del/dei Bilancio/i Preventivo/i Economico/i anno/annial /ai conto/i economico/i n..... "....."

la spesa di €....., prevista nella presente proposta, rientra nello Stato Patrimoniale del/dei Bilancio/i d'esercizio/ial /ai conto/i n..... "....."

gli introiti di €....., previsti nella presente proposta, rientrano nel Conto Economico del/dei Bilancio/i d'esercizio/i.....al/ai conto/i economico/i n..... "....."

Il presente provvedimento non comporta spesa

Il Direttore f.f. UOC Gestione Risorse Economiche Finanziarie
Dott.ssa Emilia Martignoni



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 333 del 4 AGO. 2016

IL DIRETTORE GENERALE

Viste

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 "attuazione L.R. 23/2015: costituzione dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO" di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO, mediante fusione per incorporazione dell'Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico Gaetano Pini con il Presidio CTO, subentrante ex lege a far data dal 01/01/2016 nei rapporti attivi e passivi relativi all'Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico Gaetano Pini, avente autonoma personalità giuridica pubblica e autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica con sede legale in Milano, Piazza Cardinale Andrea Ferrari, 1 - 20122 Milano;
- la DGR X/4622 del 19/12/2015 "attuazione L.R. 23/2015: determinazioni in ordine alla direzione dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO" di nomina del dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale con decorrenza dal 01/01/2016 al 31/12/2018;
- la delibera aziendale n. 1 del 02/01/2016 di presa d'atto della costituzione dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (Asst) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO, giusta DGR n. X/4475 del 10/12/2015 e di insediamento dall'01.01.2016 del dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale, in attuazione della DGR X/4622 del 19/12/2015;

premesso che il Contratto Collettivo Nazionale Quadro (CCNQ) "Contratto collettivo nazionale quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali" del 07.08.1998 - parte II - ha dettato la normativa in merito ai distacchi, permessi ed aspettative sindacali;

rilevato che i distacchi e le aspettative sindacali sono determinate a livello nazionale mentre a livello aziendale resta da quantificare il monte ore di permessi sindacali spettante a ciascuna Organizzazione Sindacale secondo i criteri che sono fissati nei CC.CC.N.Q. succedentisi nel tempo;

visto il CCNQ 17.10.2013 "Contratto collettivo nazionale quadro per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti per il triennio 2013 - 2015" che all'art. 2, comma 2 dispone:

- che il contingente complessivo dei permessi sindacali è pari a n. 90 minuti per dipendente (*non dirigente*) in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- che i dipendenti in posizione di comando o fuori ruolo vanno conteggiati tra i dipendenti in servizio presso l'amministrazione dove sono utilizzati;
- che il contingente deve essere ripartito secondo la seguente proporzione:
 - a) n. 30 minuti alla RSU;
 - b) n. 60 minuti alle organizzazioni sindacali rappresentative, di cui:
 - a. n. 41 minuti destinati al monte ore di singola amministrazione;
 - b. n. 19 minuti cumulati a livello nazionale sotto forma di distacchi;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 333 del 4 AGO, 2016

preso atto che, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 2, i permessi di spettanza delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2, lett. b) punto a. sono ripartiti nelle amministrazioni tra le stesse organizzazioni, secondo le modalità indicate nell'art. 9 del CCNQ del 7 agosto 1998;

preso atto che, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 2, il contingente di distacchi derivante dai permessi cumulati di cui al comma 2, lettera b) punto b. ammonta a n. 98 distacchi per il comparto Regioni e autonomie locali e a n. 110 distacchi per il comparto Sanità, ed è ripartito tra le confederazioni, in via transattiva e nel rispetto del peso proporzionale di ognuna nel comparto, come indicato rispettivamente nelle tavole n. 4 e n. nel 5 allegate al medesimo CCNQ;

visto l'art. 9, commi da 4 a 6, del CCNQ 17.10.2013 che recitano:

"4. A decorrere dall'entrata in vigore del presente CCNQ, le prerogative sindacali di posto di lavoro (assemblea, bacheca, locali, permessi del monte ore di amministrazione) spettano alle organizzazioni sindacali rappresentative indicate nelle tavole allegate, che subentrano a quelle rappresentative nel precedente periodo contrattuale.

5. Resta fermo che nell'anno di entrata in vigore del presente contratto il contingente dei permessi sindacali del monte ore di amministrazione e quello dei permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statuari è ripartito pro-rata tra le associazioni sindacali rappresentative nel precedente periodo contrattuale - a cui spetta dal 1 gennaio alla data di sottoscrizione del presente contratto - e quelle rappresentative nel triennio 2013-2015 - per la parte restante.

6. Tutte le prerogative sindacali disciplinate dal CCNQ 7 agosto 1998, ivi inclusi i permessi non retribuiti e le aspettative non retribuite, ai sensi del d. lgs. n. 165 del 2001 e del D.M. 23 febbraio 2009 non competono alle associazioni sindacali non rappresentative, salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, del CCNQ 27 gennaio 1999 e dall'art. 5, comma 4, del CCNQ 18 dicembre 2002.";

visto l'art. 9 del CCNQ del 07.08.1998 che dispone che i permessi di spettanza delle associazioni sindacali rappresentative sono ripartiti tra queste in proporzione alla loro rappresentatività, accertata in sede locale in base al numero delle deleghe per la riscossione del contributo sindacale risultante nell'anno precedente;

dato atto che la rappresentatività deve essere accertata in sede locale in base alla media tra il dato associativo e il dato elettorale. Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato. Il dato associativo è quello risultante alla data del 31 gennaio di ogni anno ed il dato elettorale è quello risultante dalla percentuale dei voti ottenuti nell'ultima elezione delle RSU rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato, quali risultano dal verbale riassuntivo inviato all'ARAN ai sensi dell'accordo stipulato il 7 agosto 1998. Il contingente dei permessi di spettanza delle RSU è da queste gestito autonomamente nel rispetto del tetto massimo attribuito;

visto il D.L. 24.6.2014, n. 90 convertito in legge, con modificazioni dall'art. 1 comma 1, della legge 11.08.2014, n. 114, che all'art. 7 (*Prerogative sindacali nelle pubbliche amministrazioni*) recita: "1. Ai fini della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, a decorrere dal 1° settembre 2014, i contingenti complessivi dei distacchi, aspettative e permessi sindacali, già attribuiti dalle rispettive disposizioni regolamentari e contrattuali vigenti al personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ivi compreso quello dell'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono ridotti del cinquanta per cento per ciascuna associazione sindacale.";



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 333 del - 4 AGO. 2016

vista la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 5/2014 del 20 agosto 2014: "Prerogative sindacali nelle pubbliche amministrazioni. Articolo 7 del decreto-legge del 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla legge n. 114 dell'11 agosto 2014" che prevede che la riduzione del cinquanta per cento prevista dal decreto-legge in esame si applica anche al monte-ore complessivo dei permessi sindacali retribuiti concessi dall'amministrazione di appartenenza ai dirigenti delle associazioni sindacali per l'espletamento del proprio mandato;

vista la nota n. 50793 del 12 settembre 2014 del Dipartimento della Funzione Pubblica "Riduzione delle prerogative sindacali nelle Pubbliche Amministrazioni. Circolare n. 5 del 20 agosto 2014" con la quale si precisa che "la riduzione del 50 per cento prevista dalla norma in esame non si applica ai permessi sindacali attribuiti alle RSU, in quanto la RSU è un organismo unitario elettivo che rappresenta e tutela gli interessi di tutti i lavoratori sul luogo di lavoro ed in quanto tale è distinta dalle associazioni sindacali";

vista la "Guida Operativa – Personale dei comparti: Modalità di calcolo del monte ore dei permessi sindacali di spettanza delle organizzazioni sindacali rappresentative e della RSU nei luoghi di lavoro" pubblicata nel sito internet dell'ARAN e seguite le modalità di calcolo ivi riportate;

vista la circolare ARAN n. 1/2016, nota n. 2439, con oggetto "Effetti del riordino delle amministrazioni/uffici sulle RSU e sulla quantificazione e ripartizione dei permessi sindacali" e la guida operativa "Personale dei comparti – Amministrazioni soggette a processi di riordino: modalità di calcolo del monte ore dei permessi sindacali nei luoghi di lavoro" pubblicata nel sito internet dell'ARAN e seguite le modalità di calcolo ivi riportate;

rilevato che:

- l'art. 50 del D.Lgs. 165/2001 stabilisce l'obbligo per le Amministrazioni Pubbliche di comunicare al Dipartimento della Funzione Pubblica, il numero complessivo e i nominativi dei beneficiari degli istituti, indicando la qualifica del beneficiario e la durata del permesso, e stabilisce la necessità di fissare un contingente massimo per le ore dedicate agli istituti sindacali ripartite tra associazioni e confederazioni sindacali in base alla rappresentatività;
- l'art. 4 comma 4, del D.M. 23 febbraio 2009 prevede che la comunicazione degli istituti deve essere effettuata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica tempestivamente, e non oltre 48 ore dalla data di concessione dello stesso al dipendente da parte dell'Amministrazione, esclusivamente per via telematica attraverso il sistema informativo GEDAP, e che tali dati, secondo il CCNQ del 17 ottobre 2013 dovranno essere consolidati all'interno dell'applicativo entro il 31 marzo di ogni anno;

dato atto che, pertanto, per tutto il corso dell'anno 2016 spetta il monte ore di permessi sindacali alle organizzazioni sindacali rappresentative come risulta dalla tabella allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale, ripartita tra monte ore generato dai dipendenti appartenenti all'ex Azienda Ospedaliera G. Pini e dipendenti appartenenti all'ex Azienda Ospedaliera ICP, confluiti mediante fusione per incorporazione dell'A.O. G. Pini con il Presidio CTO all'attuale ASST Pini – CTO;

preso atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 333 del 4 AGO. 2016

visti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti.

- 1- **di determinare** il contingente complessivo dei permessi sindacali per il personale del comparto per ogni Organizzazione Sindacale rappresentativa e per l'RSU, per l'anno 2016, come risulta dalla tabella allegata al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale;
- 2- **di dare atto** che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa;
- 3- **di dichiarare** il presente provvedimento non soggetto a controllo preventivo, ai sensi dell'art. 17, comma 4, della L.R. n. 33/2009 (come modificato dalla L.R. 23/2015);
- 4- **di disporre** la pubblicazione, nei modi di legge, della presente deliberazione, dando atto che la stessa è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009 (come modificato dalla L.R. 23/2015).

DIRETTORE GENERALE
(Dott. Francesco Laurelli)

DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
(Dott. Valentino Colao)

DIRETTORE
SANITARIO
(Dott.ssa Paola Navone)

DIRETTORE
SOCIO SANITARIO
(Dott.ssa Paola Maria Saffo Pirola)

S.S. Gestione Giuridica

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento
Responsabile del Procedimento: dott.ssa Sandra Di Simone
Pratica trattata da: dott.ssa Michela Di Fant



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 333 del 4 AGO, 2016

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D.Lgs. 33/2013, dal 5 AGO, 2016 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 6 pagine e n. 2 pagine di allegato.

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

Maria Ciuchella

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Milano, li _____

UOC Affari Generali e Legali
il Funzionario addetto

www.AlboPretorioASST.it 05108116

Comparto - ex A.O. G. Pini
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016

dal 1° gennaio 2016 al
31 dicembre 2016 =
365 gg (D.Lgs.
90/2014 convertito in
L. 114/2014)

Dipendenti a tempo indeterminato al
31.12.2015 **559**

Minuti totali per dipendente (30 + 41)
Minuti complessivi **71**

RSU (30 minuti x dipendente) - in minuti **39.689**

OOSS (41 minuti / 2 x dipendente) - in
minuti **46.770**

11459,5


279,50

190,99

Monte ore RSU (in centesimi)

Monte ore O.O.SS. (in centesimi)

SIGLA	CONF.	Deleghe al 31.12.2015	% (A) rispetto al totale delle deleghe	voti elezioni 2015	% (B) rispetto ai voti validi	Rappresentatività aziendale (A+B/2) per assegnazione permessi	Percentuale media riproporzionata per le OOSS rappresentative	Monte ore O.O.SS. 2016 (in HH,mm centesimi)
FP CGIL	CGIL	27,00	15,17	94,60	22,71	18,94	24,38	46,34
CISL FP	CISL	49,00	27,53	125,00	30,19	28,86	37,16	70,58
UIL FPL	UIL	26,00	14,61	139,00	33,57	24,09	31,02	59,14
FSI	USAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIALS	CONFSAL	5,00	2,81	13,00	3,15	2,97	3,83	7,19
LAB-CNL		9,00	5,06	0,00	0,00	2,33	0,00	0,00
UGL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NURSIND		10,00	5,62	0,00	0,00	2,81	3,62	7,55
USB		27,00	15,17	27,00	6,52	10,85	0,00	0,00
NURSING UP		25,00	14,04	16,00	3,86	8,95	0,00	0,00
TOTALI		178,00	100,00	414,00	100,00	100,00	100,00	190,99



Comparto ex A.O. I.C.P.

dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016

dal 1° gennaio 2016
al 31 dicembre 2016
= 365 gg (D.Lgs.
90/2014 convertito in
L. 114/2014)

Dipendenti a tempo indeterminato al
31.12.2013 290
Minuti totali per dipendente (30 + 41) 71
Minuti complessivi 26.590
RSU (30 minuti x dipendente) in minuti 8.700,00
OOSS (41 minuti / 2 x dipendente)
- in minuti 5.945,00
Monte ore RSU (in centesimi) 145,00
Monte ore OO.SS. (in centesimi) 99,08

SIGLA	CONF.	Deleghe al 31.12.2015	% (A) rispetto al totale delle deleghe	voti elezioni 2015 riproporzionati ai dipendenti confluiti presso l'ASST Pini - CTO	% (B) rispetto ai voti validi	Rappresentatività aziendale (A+B/2) per assegnazione permessi	Percentuale media riproporzionata per le OOSS rappresentative	Monte ore 2016 (in centesimi)	HH,mm
FP CGIL	CGIL	20,00	13,25	35,98	17,30	15,27	20,52	20,34	20,20
CISL FP	CISL	10,00	6,62	28,23	14,11	10,37	13,93	13,80	13,48
UIL FPL	UIL	8,00	5,30	17,00	8,21	6,75	9,08	8,99	8,59
FSI	USAE	19,00	12,58	28,98	13,99	13,29	17,86	17,69	17,41
FIALS	CONFSAI	32,00	21,19	71,55	34,54	27,87	37,45	37,11	37,07
SLAI COBAS		58,00	38,41	12,23	5,90	22,16	0,00	0,00	0,00
CUB SANITA'		0,00	0,00	3,05	1,47	0,74	0,00	0,00	0,00
NURSIND		1,00	0,66	2,20	1,06	0,86	1,16	1,15	1,09
USB	CGU-CISAL	0,00	0,00	1,71	0,83	0,41	0,00	0,00	0,00
NURSING UP		2,00	1,32	5,38	2,60	1,96	0,00	0,00	0,00
CISA		1,00	0,66	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00
TOTALI		151,00	100,00	207,16	100,00	100,00	100,00	99,08	0,00